

COME REALIZZARE IL *CHECK-UP* ALLA PROPRIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Incontro organizzato da UISP Comitati di Ravenna, Imola Faenza,
Bassa Romagna

Giovedì 1 dicembre 2011

Relatrice: Dott.ssa Francesca Colecchia
Arsea srl
www.arseasrl.it

SOMMARIO

1. I controlli in ambito fiscale: le verifiche formali e le verifiche sostanziali
2. Il ceck up dell'associazione sportiva dilettantistica
3. La responsabilità da illeciti tributari

I CONTROLLI IN AMBITO FISCALE

Cosa controlla il FISCO?

1) VERIFICA FORMALE:

- Lo statuto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate?
- Lo statuto implementa i requisiti di cui all'art.90 della Legge 289/2002?
- Lo statuto implementa i requisiti di cui all'art.148, ottavo comma, del TUIR?
- L'associazione è iscritta nel Registro CONI?
- L'associazione ha inviato il Modello EAS?

2) VERIFICA SOSTANZIALE

- L'associazione promuove effettivamente attività sportive dilettantistiche?
- L'organizzazione è effettivamente qualificabile come "associazione" o si tratta di ditta individuale/azienda familiare/società?
- L'associazione è effettivamente senza scopo di lucro (diretto ed indiretto)?
- L'associazione tiene correttamente la contabilità e conseguentemente può dimostrare l'assenza di scopo di lucro?
- L'associazione – se in regime 398 – ha effettuato tutte le transazioni di importo > € 516,46 tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione o secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli?

Alcuni rilievi nell'attività di accertamento

Non e' una associazione perché

- a) Le assemblee dei soci non vengono correttamente convocate (*le modalità di convocazione non sono idonee; il consiglio direttivo effettua la convocazione secondo modalità diverse rispetto a quelle indicate in statuto; non viene conservata la convocazione e quindi di questa non c'è traccia*);
- b) le delibere delle assemblee convocate sono nulle per mancanza del numero legale;
- c) l'adunanza in seconda convocazione risulta fittizia ed esclusivamente strumentale al raggiungimento di un numero di soci inferiore al fine di raggiungere il quorum richiesto per la sua validità;

Continua ...

... Non e' una associazione perché

- d) I verbali dell'assemblea non sono sottoscritti/i verbali dell'assemblea sono sottoscritti solo dal presidente e dal segretario e manca un registro presenze che possa provare l'effettiva partecipazione dei soci;
- e) non sono stati rispettati i vincoli statutari previsti per l'ammissione dei soci;
- f) i fruitori non sono soci in quanto non c'è delibera di ammissione/ il libro soci non viene tenuto in modo tale da rendere identificabili i soci e conseguentemente non si hanno gli elementi per verificare che i fruitori delle prestazioni siano veramente soci;
- g) l'adesione è contestuale alla fruizione di un servizio;

Continua ...

.... Non e' una associazione perché

- h) il vincolo associativo risulta temporaneo: i soci versano corrispettivi per partecipare a corsi di durata infra annuale, terminato il corso non possono partecipare alla vita associativa a meno che non si iscrivano ad altra attività dietro pagamento di altro corrispettivo;
- i) le cariche elettive vengono ricoperte sempre dalle stesse persone e non risulta dai verbali la relativa nomina a scadenza – statutaria – del mandato;
- l) non viene garantita trasparenza gestionale perché il rendiconto finanziario risulta illeggibile;
- m) gli utenti sono esclusivamente minorenni ai quali non viene riconosciuto il diritto di voto mentre i maggiorenni - componenti il Consiglio Direttivo ed istruttori sportivi - hanno tutti un interesse economico (diretto o indiretto) nell'associazione;

.... Non e' una associazione perché

- n) la gestione delle attività è improntata su criteri di natura prettamente commerciale quali:
- ❑ utilizzo di strumenti pubblicitari senza specificare che trattasi di attività realizzata da associazione e rivolta esclusivamente ai soci;
 - ❑ previsione di sconti;
 - ❑ stipula di accordi con società finanziarie per il pagamento di corsi da parte dei soci.

Continua ...

2) *Non e' una associazione sportiva perché ...*

- a) Lo statuto non è a norma dell'art.90 della Legge 289/2002;
- b) manca l'iscrizione nel Registro CONI;
- c) l'attività promossa non è in realtà riconducibile alle attività sportive (utilizzo elusivo dell'associazione sportiva dilettantistica)

Continua ...

L'iscrizione nel REGISTRO CONI avviene attraverso il Comitato UISP ma:

- 1) se l'associazione non offre al Comitato determinate informazioni, il Comitato NON può procedere;
- 2) l'associazione deve verificare l'avvenuta corretta iscrizione nel Registro CONI provvedendo alla stampa del certificato di iscrizione al Registro da conservare nella sede dell'associazione;
- 3) l'associazione che è affiliata ad altri Enti o Federazioni deve verificare se, con riferimento a dette affiliazione, è sempre l'ente a procedere ovvero debba provvedere autonomamente attraverso il sito www.coni.it

L'ISCRIZIONE E' ANNUALE

Negli anni passati NON ero iscritto al Registro CONI..

NESSUN PROBLEMA SE L'ASSOCIAZIONE ERA AFFILIATA UISP

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dei controlli sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, farà riferimento ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte, intendendo tali i soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio effettuato dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva (UISP) mediante l'affiliazione.

Agenzia delle Entrate nota prot.114517 del 26/07/2011

3) Non è un ente non commerciale perché

- a) l'attività è preordinata a distribuire gli utili sotto forma di compensi per collaborazioni/indennità di carica/canoni di locazione etc.;
- b) l'attività istituzionale in realtà è meramente strumentale a reperire fondi per lo svolgimento dell'attività commerciale

4) le attività svolte in realtà non sono agevolate in quanto ...

- a) non riconducibili alle finalità istituzionali del sodalizio;
- b) rivolte a persone che in realtà non erano soci

Il principio

Gli enti di tipo associativo non godono di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2 (nel testo applicabile nella specie ratione temporis) - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto del cit. D.P.R. n. 917, art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, una deroga alla disciplina generale, fissata dal D.P.R. n. 917, artt. 86 e 87, secondo la quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.

Cassazione Civile, sez. V, 25.11.2008, n.28005

IL CHECK-UP DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Cosa dovete verificare all'interno della vostra associazione

- 1) Lo statuto prevede la promozione di attività di cui viene riconosciuta la natura sportiva dilettantistica e le attività effettivamente promosse sono riconosciute come sportive dilettantistiche??

N.B.

- Non tutte le associazioni sono fiscalmente agevolate (NO imposte sui corrispettivi versati dai soci) ma lo sono esclusivamente quelle indicate nell'elenco di cui all'art.148, terzo comma, del TUIR (Agenzia Entrate Circolare 12/2009). L'associazione può avere pluralità di scopo ma le agevolazioni proprie del settore sportivo sono applicabili esclusivamente al settore sportivo;
- 2) lo statuto, in possesso dei requisiti di cui all'art.90 della L.289/2002 e dell'art.148, 8° comma, del TUIR, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate?
 - 3) vi siete affiliati ogni anno alla UISP (e/o Ente di promozione sportiva/Federazione/Disciplina sportiva associata riconosciute dal CONI) e vi siete iscritti (o avete accertato l'avvenuta iscrizione se curata dall'Ente affiliante) al **Registro CONI?**

Cosa dovete verificare all'interno della vostra associazione

- 4) avete inviato il Modello EAS?
- 5) avete correttamente instaurato il **rapporto con i vostri soci**? Si intende che:
 - a) avete rispettato la procedura indicata in statuto;
 - b) avete inserito il socio nel libro soci (comunque sia tenuto);
- 6) avete utilizzato idonee modalità di convocazione dei soci alle assemblee?
Si intende che:
 - a) avete rispettato le procedure indicate in statuto (**N.B.** *E' necessario conservare agli atti la lettera di convocazione delle singole assemblee dei soci*);
 - b) potete dimostrare che la comunicazione è stata idonea (*in sede di accertamento intervistano i soci per verificare se sono stati convocati in assemblea*)

Cosa dovete verificare all'interno della vostra associazione

- c) conservate i verbali delle assemblee dei soci (quanto meno dell'assemblea dei soci che approva il bilancio/rendiconto annuale + i verbali delle assemblee che rinnovano gli organi associativi)?
- d) i verbali sono firmati dai soci presenti o sono accompagnati dal registro recante le firme dei soci presenti al fine di dimostrare la loro effettiva presenza?
- e) il Consiglio Direttivo è funzionante (conservate i relativi verbali? Gli atti riservati alla sua competenza vengono esercitati collegialmente? In caso di risposta negativa, esistono i verbali che attribuiscono le deleghe ai suoi componenti?);

Cosa dovete verificare all'interno della vostra associazione

- 7) in merito alla **gestione contabile**:
- avete emesso quietanza con riferimento ad ogni importo percepito?
 - nella quietanza relativa ai corrispettivi specifici avete indicato – in modo leggibile – nome e cognome dell'erogante al fine di verificare che sia effettivamente socio del sodalizio (se trattasi di non socio ma di tesserato UISP si consiglia di inserire il numero di tessera);
 - avete apposto sulle quietanze originali (*diverse da quelle di versamento della quota di adesione*) la marca da bollo da €1,81 sull'originale quando l'importo indicato supera € 77,47?
 - avete elaborato il rendiconto economico/finanziario o il bilancio e avete conservato la documentazione contabile quanto meno degli ultimi 5 anni (6 anni termine per l'accertamento fiscale, 10 anni termine da codice civile)?

LE VERIFICHE ALL'ASSOCIAZIONE TITOLARE DI PARTITA IVA

VI SIETE ISCRITTI AL R.E.A. (PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO?)

Il R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) contiene notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo relativa a chi esercita attività commerciale in via non esclusiva o principale

Fonti dell'obbligo:

- 1) DPR 581/1995;
- 2) Ministero dello Sviluppo Economico Circolare 8 febbraio 2008: “**gli enti che esercitano un’attività economica** commerciale in forma accessoria rispetto a quella istituzionale, devono iscriversi solamente al R.E.A. (es. Associazioni, Fondazioni, Comitati)”.

Come ci si iscrive al R.E.A.?

- ❑ Si utilizza il Modello R che viene trasmesso mediante:
 - a) COMUNICA (trasmissione telematica);
 - b) invio del modello cartaceo (**N.B.** alcune Camere di Commercio non lo accettano in cartaceo)
- ❑ Si versano i diritti di Segreteria (da € 18,00 ad € 23,00 a seconda dei modelli e della tipologia delle comunicazioni);
- ❑ Si applica l'imposta di bollo (€ 14,62)

Cosa succede se non ci si iscrive al R.E.A. :

La mancata iscrizione al R E A dell' ente – come l'omessa comunicazione delle informazioni soggette all'obbligo di comunicazione – è sanzionata con l'applicazione della pena pecuniaria da euro 30,00 ad euro 154,00

Il diritto camerale annuale

- ❑ **Quanto?** € 30,00 (salvo maggiorazioni deliberate dalle singole Camere di Commercio).
- ❑ **Quando?** in un'unica soluzione, entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi
- ❑ ***E' possibile ravvedersi? SI!***
 - ❑ **A) ravvedimento breve:** entro 30 gg dalla scadenza ordinaria con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi di mora (il versamento deve essere fatto senza arrotondamento dei centesimi);
 - ❑ **B) ravvedimento lungo:** entro 1 anno, versando oltre al diritto omesso ed agli interessi di mora da calcolarsi in via ordinaria (codice tributo 3851), la sanzione (codice tributo 3852) pari al 6% del diritto omesso.
- ❑ **Come?** Modello F24. Nella "Sezione ICI e altri tributi locali ", spazio riservato al "Codice ente locale", indicare la sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento, nella colonna codice del tributo: 3850.

SE AVETE OPTATO PER IL REGIME EX LEGE 398 ...

- 1) Avete conservato agli atti la raccomandata A/R inviata alla SIAE per l'esercizio dell'opzione?
- 2) Le transazioni di importo superiore ad euro 516,46 sono avvenute esclusivamente mediante bonifico/assegno non trasferibile?
- 3) Avete presentato la dichiarazione UNICO Enti non commerciale e la Dichiarazione IRAP ancorché a zero?

NEL CASO IN CUI ABBIATE SMESSO DI SVOLGERE ATTIVITÀ COMMERCIALE ...

Avete presentato il Modello AA7/10 (in duplice esemplare direttamente, anche a mezzo di persona appositamente delegata, ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate/in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identità dichiarante/per via telematica) per dichiarare la cessata attività?



L'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA è punita con la sanzione da € 516,00 a € 2.065,00.

SIAE E MINISTERO DELLE FINANZE: FUNZIONI DELEGATE

In relazione alle associazioni in regime 398: vigilanza sulla corretta contabilizzazione dei proventi e sul corretto versamento dell'IVA

ATTRAVERSO

- verifica delle modalità di svolgimento delle manifestazioni;
- ispezioni documentali;
- acquisizione dei dati relativi alle attività spettacolistiche.

MODALITA' DI VERIFICA: L'ACCESSO

Potere di entrare in un determinato luogo e di permanervi anche contro la volontà di chi ne ha la disponibilità, al fine di effettuare

▶ VERIFICHE ▶ ISPEZIONI ▶ CONTROLLI

per accertare il corretto adempimento degli obblighi tributari e per reprimere l'evasione

EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO

1) Il disconoscimento della natura associativa comporta l'assoggettamento ad imposte delle attività considerate normalmente istituzionali/decommercializzate (quote di adesione, corrispettivi specifici versati dai soci)

Es: l'associazione ha dichiarato € 100.000 di introiti qualificati come istituzionali e l'Amministrazione contesta la correttezza della tenuta della contabilità per cui non riconosce i costi sull'attività istituzionale: ne consegue che l'imponibile è dato esclusivamente dalle entrate.

Si applicano:

€ 20.000 di IVA

€ 27.500 di IRES

€ 3.900 di IRAP

Totale imposte da versare € 51.400

Sanzione (30% del dovuto) € 15.420

Totale da versare € 66.820

A ciò si sommano le sanzioni legate agli obblighi dichiarativi (omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni) e contabili

LA RESPONSABILITA' DA ILLECITI TRIBUTARI

La responsabilità da illeciti tributari

La disciplina della responsabilità amministrativa nei casi di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è differente a seconda che l'associazione sia dotata o meno di personalità giuridica.

associazione con personalità giuridica =

ottenuto il riconoscimento dalla Regione
previa verifica dei requisiti formali
(statuto in atto pubblico recante i
requisiti del codice civile) e sostanziali
(Fondo patrimoniale di dotazione iniziale
di importo non <€ **52.000**)

***associazioni prive di personalità
giuridica =***

la maggior parte degli enti associativi

La responsabilità nelle associazioni non riconosciute

*“1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa (...) dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi”*

art.11 Decreto Legislativo 18/12/1997, n° 472

=

la sanzione colpisce la persona fisica che ha commesso la violazione e l'associazione è solidalmente responsabile al pagamento della sanzione, salvo il diritto di rivalersi sul legale rappresentante MA....

La responsabilità nelle associazioni non riconosciute

“Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, (...) l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione”.

art.11, si legge al comma 6°

=

È possibile (non è un obbligo) che l'associazione intervenga e si accoli il debito della persona fisica che lo ha commesso in presenza dei seguenti presupposti:

- 1) la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave,
- 2) la violazione sia stata commessa nell'interesse del contribuente (associazione),
- 3) gli effetti della violazione si siano riversati positivamente sul patrimonio dell'associazione e
- 4) la violazione abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

Nei casi di violazione commessa con colpa semplice è inoltre previsto (ex art.5, comma 2, del Decreto in esame) che la sanzione nei confronti dell'autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio non possa superare la somma di euro 51.645,00: oltre detto limite risponde in via principale del pagamento della sanzione il contribuente.

La responsabilità quando c'è grave negligenza/dolo

L'associazione NON si assume il debito dell'autore della violazione quando deriva da

COLPA (NEGLIGENZA) GRAVE: quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono **indiscutibili** e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la **macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari**. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo ” (es: avete sbagliato il conteggio delle ritenute da versare);

DOLO: comportamento teso a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretto ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento (dolo specifico).

Quando l'associazione si assume gli oneri

“E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”.

Art.8 dello statuto dei contribuenti

La disciplina civilistica del contratto di accollo prevede che *“se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”.*

Poiché la disciplina fiscale prevede che in caso di accollo il contribuente originario in ogni caso non è liberato, si ritiene che il contratto/atto/convenzione che garantisce il creditore in realtà sia un contratto interno tra terzo e debitore che abbia una efficacia limitata a questi due soggetti (c.d. accollo interno).

Secondo alcuni la disposizione in esame, oltre a riconoscere la legittimità dell'accollo interno, sembrerebbe invece ammettere l'accollo esterno alla condizione che esso non comporti un effetto liberatorio per il soggetto passivo che resta obbligato in solido con il terzo che si è assunto il debito, secondo le forme indicate dal terzo comma dell'art.1273 del codice civile.

Quando l'associazione si assume gli oneri

È possibile che l'associazione decida in via preventiva di accollarsi la sanzione?

La possibilità di adottare tale soluzione è stata messa in discussione sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Si escluderebbe in particolare il ricorso all'accollo in tutti quei casi in cui non sia determinabile – all'atto dell'assunzione dell'impegno – il debito di imposta ma parte della dottrina ritiene ammissibile l'assunzione del debito di imposta esclusivamente a seguito della contestazione della sanzione.

Altra parte della dottrina ritiene possibile che l'associazione deliberi di assumere i costi di eventuali sanzioni (non penali) tributarie in via preventiva quando l'importo delle sanzioni sia determinabile.

Ciò si verificherebbe, per esempio, nel caso in cui l'associazione approvi un bilancio preventivo tale da poter determinare le imposte e quindi il costo massimo assumibile in relazione all'eventuale compimento di illeciti (omessi versamenti, dichiarazioni infedeli). In questo caso potrebbe deliberare l'assunzione di tale onere. C'è infine chi ritiene ammissibile l'assunzione dei debiti di imposta futuri ed indeterminabili ex ante, a condizione che non si tratti di sanzioni per condotte dolose o gravemente colpose. In tal senso si è orientata anche l'Amministrazione Finanziaria.

Il presidente può essere irresponsabile???

C'E' CHI DICE SI:

"La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, (cass, civ. sentt. nn. 5089 del 1998, n. 8919 del 2004), non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente" (cfr., ex multis, Cass. civ. sentt. nn. 2471 del 2000, 26290 del 2007 e, recentemente, n. 257- 48 del 2008).

Corte di Cassazione sentenza 19486/2009

Il presidente può essere irresponsabile???

C'E' CHI DICE NO

*In senso contrario si è espresso chi ha fatto leva sulla Relazione che accompagnò l'emanazione del codice civile, in cui si afferma che la **responsabilità per le obbligazioni assunte dall'associazione dovrebbe estendersi a coloro che, pur non avendo partecipato all'operazione, la abbiano tuttavia deliberata** ed, in secondo luogo, dal raffronto col disposto dell'ormai abrogato art. 33 c.c., che in caso di associazioni riconosciute, ma non ancora registrate, poneva senz'altro detta responsabilità personalmente e solidalmente a carico degli amministratori.*

Tale interpretazione non è stata però accolta dalla Cassazione

(sentenza del 23.06.2009, n. 14612)